

STATUTO

Associazione Riportiamo a casa Laura Lorusso

Art. 1 -

E' costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla Legge con sede in Bari alla Viale Concilio Vaticano II, nr. 82, quale Ente del terzo settore denominata " Riportiamo a casa Laura Lorusso aps", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione ove previsto ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con la registrazione nel registro nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento in altro comune dovrà essere disposto con delibera di modifica dello statuto

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 -

L'Associazione " Riportiamo a casa Laura Lorusso aps" più avanti chiamata per brevità associazione si ispira a principi democratici e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art.3 -

L'associazione persegue, senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 CTS, lettere:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 24

Art. 4-

In particolare, l'associazione si prefigge di riportare in Italia, Laura Lorusso, di anni 6, nata a Donetsk il 6/3/2018, cittadina italo/ucraina, sottratta illegalmente dalla madre il 29/3/2021, e portata nel territorio del Donbas, autoproclamata Repubblica, che non rientra tra gli Stati che aderiscono al Regolamento (CE) n. 2201/2023, al contempo l'Ucraina ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 1980. E' proprio la presenza di Laura Lorusso sul territorio del Donbas che impedisce al padre di poterla riportare a casa, affinché Laura, rimasta ferita durante un raid aereo lo scorso 28/5/2024, trasportata presso un locale nosocomio è lì ricoverata, venga sottoposta ad intervento chirurgico per liberarla dalle schegge che sono penetrate nel suo corpicino. Questo tragico episodio, ha permesso di localizzare la piccola di cui si erano perse le tracce da tre anni e, suo padre Lorusso Francesco, è partito alla volta della Russia, per riportare sua figlia in Italia, impresa complessa, atteso la situazione geopolitica. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Art. 7-

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Art. 8-

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9-

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione.

Art. 10-

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto al diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formulare al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno inoltre il diritto di recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 -

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 12 -

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati rimborsi forfettari.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, purché non superino l'importo di euro 10,00 giornaliero e 150,00 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite o tramite oltre il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13-

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14-

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dai propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 15-

Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea dei soci
- b) Il consiglio direttivo
- c) L'Organo di controllo laddove eletto;
- d) Il revisore dei conti, laddove eletto

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 16-

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

almeno una volta l'anno;

entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

ogni qualvolta lo ritiene necessario il Consiglio direttivo;

quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire, almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17-

L'assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax, e-mail, whatsapp o altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18-

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 19-

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, per un massimo di tre deleghe.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 20-

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'associazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art. 21-

Per le votazioni si procede per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da verbale redatto dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

Art.22 -

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di 9 componenti, eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere letto consigliere e se eletto decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione al RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

Art. 23-

Il consiglio direttivo è ogni volta che vi sia materia su cui deliberare quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione avviene a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione. In casi urgenti il direttivo può essere convocato anche telefonicamente con sole 24 ore di preavviso. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o che riguardano le persone.

Art. 24-

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

nomina nel suo interno il presidente ;

nomina nel suo interno il Vice presidente;

nomina il segretario e il tesoriere.

conferisce procure generali e speciali

assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni

propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci

- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio

Art. 25-

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 26-

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

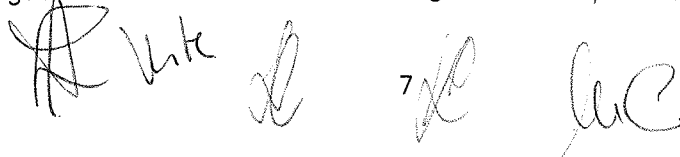
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo , il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In caso di urgenza può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio direttivo, qualora manchi la ratifica la responsabilità resta in capo al presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 27

Al tesoriere spetta il compito di tenere aggiornati i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche o uffici postali aprire o estinguere i conto correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per



incasso comunque eseguire ogni operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal presidente nei limiti e per un importo stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 28-

Al segretario spetta il compito di tenere aggiornati i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e i registri dei verbali e il libro soci.

Art. 29-

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.30 -

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'assemblea dei soci può eleggere il revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31-

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio di esercizio che dovrà essere presentato all'assemblea, per l'approvazione nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite e proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000, 00 euro deve essere redatto il rendiconto di cassa.

Art. 32-

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti
- b) contributi di privati dello Stato di Enti di Organismi internazionali di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- c) **donazioni e lasciti testamentari**
- d) **rimborsi derivanti da convenzioni**

- e) **rendite patrimoniali**
- f) **attività di raccolta fondi**
- g) **entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali**
- h) **ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervengano all'associazione. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale con una nota nella relazione di missione o in un'annotazione calce al rendiconto di cassa o in una nota integrativa.**

Art. 33 -

Il patrimonio dell'associazione è costituito, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, beni mobili ed immobili, azioni e obbligazioni ed altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Art. 34-

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35-

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

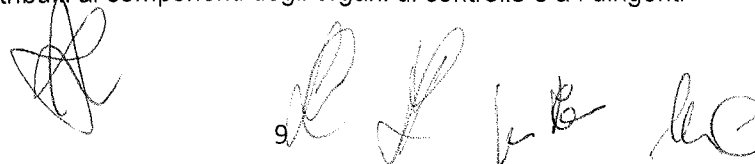
Art. 36-

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e qualora eletto dell'organo di controllo

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente.

Art. 37-

Se ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet e nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co.2 art. 14 D.Lgs 117/2017) gli eventuali emolumenti compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e a i dirigenti



Art. 38-

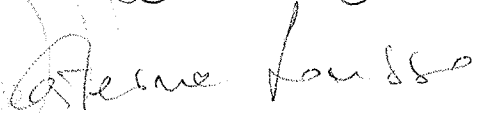
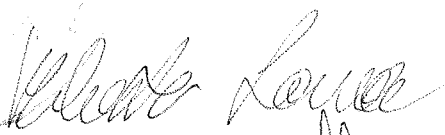
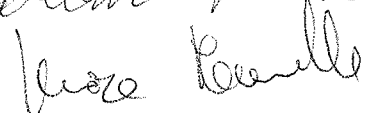
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. In nessun caso potranno essere distribuiti beni utili e riserve ai soci

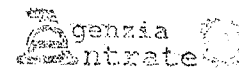
Art. 39-

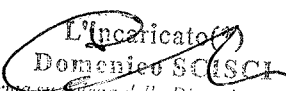
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Bari, 30/07/2024





Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Atto registrato il 5 Agosto 2024
al n. 4223 serie 3
esatte € 200.00 (Duecento)

L'incaricato

(*) Firma in delega della Direttrice provinciale
Valentina Salice





DIREZIONE PROVINCIALE DI: BARI

UFFICIO TERRITORIALE DI: BARI

Registrazione di Atto Privato

Il 05/08/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TUE , serie 3 , numero 4223

data di stipula: 30/07/2024

ident.vo telematico: TUE24L004223000JJ per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93550440726				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93550440726

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE RIPORTIAMO A CASA LAURA LORUSSO

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIALE CONCILIO VATICANO II 82

C.A.P.

70124

COMUNE

BARI

PROV.

BA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

LCNNLS63D51A662N

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

LOCONSOLE ANNALISA

DATA 01/08/2024

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BARI